

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../334724/2004

OGGETTO: COMUNE DI BRUSASCO - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.I. DI ADEGUAMENTO AL P.A.I. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare variante strutturale al P.R.G.I., adottato dal Comune di Brusasco, con deliberazione del C.C. n. 13 del 29/09/2003 (*prat. n. 53/2003*), trasmesso alla Provincia per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Strutturale al P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 13 del 29/09/2003 di adozione, per adeguarsi al vigente Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Po (P.A.I.);

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Strutturale in oggetto, adottata con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone altresì le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.I. vigente:

- *“sviluppo urbanistico in aree geologicamente sicure e già servite o facilmente raggiungibili dai servizi primari e secondari;*
- *inserimento di una nuova zona a destinazione artigianale o industriale al confine con il Comune di Verrua Savoia;*
- *individuazione di aree di rispetto cimiteriale;*
- *creazione di piccole zone di completamento nei pressi del centro abitato;*
- *creazione di nuove aree a servizi”;*

informati i Servizi e le Aree interessate;

visti i pareri dei seguenti Servizi:

- Difesa del suolo in data 05/11/2003;
- Grandi Infrastrutture Viabilità in data 04/11/2003

- Consultato il servizio Programmazione e Pianificazione Viabilità;

visti:

- il 6° comma dell'art. 15 L.R. n. 56/77 modificata ed integrata, il quale consente alle Province la facoltà di formulare osservazioni sui Piani regolatori e loro Varianti;
- gli artt. 19 e 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali, e loro varianti;
- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione Consiglio Regionale n. 291-26243 del 1 agosto 2003;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, (ai sensi del comma 6 dell'art. 15 L.R. n. 56/77 e s.m.i.), in merito al Progetto Preliminare della Variante Strutturale al P.R.G.I., adottato dal Comune di Brusasco con deliberazione C.C. n. 13 del 29/09/2003, le seguenti osservazioni:
 - a) l'individuazione di nuove aree, per gli insediamenti produttivi, in una zona periferica del Comune localizzate ad est dell'abitato in direzione del Comune di Crescentino e più precisamente nella porzione compresa tra la Strada Comunale di S. Pietro, il Rio della Valle e la S.P. n. 107, presentano delle dicotomie con il P.T.C. per i seguenti motivi:
 - nei bacini produttivi marginali, come il comune di Brusasco, le N.d.A. del P.T.C. all'art. 10.4.2 stabiliscono quanto segue: *“(.....è, di norma, esclusa l'individuazione di aree di nuovo impianto che eccedono il completamento dei distretti produttivi esistenti e confermati...)”*. La norma del P.T.C. costituisce “direttiva” da cui è possibile scostarsi solo previa adeguata motivazione; a tale proposito si segnala che gli atti tecnici della Variante non contengono alcuna analisi e/o valutazione circa il fabbisogno di nuove aree produttive;
 - la zona prescelta si inserisce in un contesto agricolo privo di qualsiasi opera di urbanizzazione e quindi in contrasto con le direttive contenute nell'art. 10.4.1 delle N.d.A. del P.T.C. che prevedono un consumo limitato dei suoli ai fini produttivi attraverso la concentrazione dell'offerta con l'ubicazione di nuove aree in contiguità fisica e funzionale con gli insediamenti in atto;
 - le aree in questione non potranno avere accessi diretti dalla S.P. 107 come previsto dall'art. 11.6 delle N.d.A. del P.T.C. *“... tali accessi possono avvenire esclusivamente con derivazioni, adeguatamente attrezzate, dagli assi stradali di*

interesse sovracomunale, organicamente inserite nella rete della viabilità comunale ed opportunamente distanziate in rapporto alla scorrevolezza del traffico di transito ...”;

- si rileva altresì che i terreni prescelti, per localizzare le nuove aree industriali, sono classificate dal P.T.C. come suoli di 2a classe di capacità d'uso e come tali devono essere tutelati;
- b) non potendo dedurre, dalla documentazione trasmessa, quale ripartizione dello standard art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i. (parcheggi, attrezzature d'interesse comune ecc... ecc..) verrà localizzata nelle aree a servizi per gli insediamenti residenziali S9-S10, si ricorda quanto segue:
 - tutta la zona posta a nord della strada comunale di San Pietro è soggetta alle disposizioni dell'art. 39 delle N.d.A. del P.T.R. “*Aree di Approfondimento*” e dell'art. 14.5 delle N.d.A. del P.T.C. “*Aree di approfondimento con specifica valenza paesistica*”, le quali prevedono la formazione di un Piano Paesistico o Piano Territoriale con specifica valenza paesistica, di competenza Regionale. Nelle more della formazione ed approvazione dei Piani sopra richiamati il P.T.C. prevede che “..... i P.R.G. dovranno contenere appositi approfondimenti per l'individuazione e la tutela dell'ambiente naturalistico e paesaggistico esistente”;
 - i terreni appartengono alla 1° classe di capacità d'uso e il P.T.C., nel rispetto dell'art. 25 L.R. 56/77, ne propone la salvaguardia con un impiego esclusivo per attività agricole ad eccezione di quanto verificato non sono stati condotti studi agronomici, ne sono state motivate le scelte che hanno condotto all'individuazione di detti siti; si segnala le direttive contenute nell'art. 4.2.1 delle N.d.A. del P.T.C. “*Destinazioni diverse da quella agricola potranno essere consentite solo:*
 - a) *sulla base di studi agronomici che rettifichino le indicazioni contenute nella tavola A3 del P.T.C.....*
 - b) *in via eccezionale, sulla base di decisioni adeguatamente motivate, quando manchino le possibilità di localizzazione alternativa, per interventi che dimostrino il prevalente interesse collettivo derivante dalla diversa destinazione d'uso o per interventi di riqualificazione e di completamento dei tessuti edificati esistenti.*”
 - l'area a servizi S9 è inserita all'interno del “*Piano Territoriale Operativo (P.T.O.) del Po*” e più precisamente all'interno del sistema delle aree protette – L.R. 65/95 e della fascia di pertinenza fluviale – art. 2.2; tutti gli interventi previsti in detta area devono essere coerenti con le normative regionali sovraordinate;
- c) con riferimento al rischio idrogeologico si evidenzia quanto segue:
 - l'area di C. Battagliana, alla sinistra idrografica del Po, qualche centinaio di metri a monte della confluenza Dora Baltea – Po, ricade nella fascia A del P.A.I. Come tale, in linea con le N.T.E. alla Circ. P.G.R. del 08/05/1996 n. 7/LAP, punto 10.2, tale fascia può contenere aree classificabili nelle classi III indifferenziata, IIIa e IIIc. Pertanto appare inopportuna la scelta di far ricadere la zona della Cascina Battagliana in classe IIb, come invece si evince dallo studio geologico allegato alla variante;
 - i simboli da utilizzare nel quadro del dissesto sono da ricercare nella D.G.R. 15/07/2002 n. 45.6656; le sigle utilizzate non appaiono in questo senso corrette. Inoltre, come indicato nell'all. 2, al punto 3.3, della D.G.R. 15/07/2002 n. 45.6656, i livelli d'intensità/pericolosità EeA, EbA, EmA per quanto concerne i processi

- legati al dissesto areale, riguardano la dinamica del reticolo idrografico principale non fasciato dalle fasce del P.A.I. e/o secondario. Nel caso in esame il F. Po e la Dora Baltea, sono interessati dalle fasce fluviali. Pertanto le classificazioni Ee riportate nella Tav. 6G “*Quadro del dissesto*” appaiono ingiustificate. Per la valutazione della pericolosità e del rischio lungo il reticolo idrografico minore si dovrà tenere conto dell’All. 3, parte seconda, della D.G.R. 15/07/2002 n. 45-6656;
- manca una relazione geologica – tecnica che descriva l’assetto geomorfologico e le eventuali trasformazioni del territorio dopo l’evento alluvionale ottobre 2000, che sia di supporto agli elaborati cartografici che invece sono presenti;
 - nel caso degli indirizzi tecnici relativi alla classe IIIa non viene esplicitato con chiarezza che le ristrutturazioni edilizie e i nuovi interventi costruttivi con destinazione d’uso di tipo agricolo non saranno ammessi in aree di dissesto attivo (cfr. punto 6.2 della N.T.E. alla Circ. P.G.R. del 08/05/1996 n. 7 /LAP;
 - nella relazione geologico-tecnica del settembre 1997 si enuncia (cap. 5.2): “*per quanto concerne le aree a ridosso del versante settentrionale della dorsale tra S. Bernardo e La Madonna, non si escludono problemi connessi a fenomeni franosi tipo “colata” che, nell’ipotesi più pessimistica, potrebbero raggiungere le abitazioni più a monte del concentrato*”. Si aggiunga inoltre, che nell’Inventario dei Fenomeni Franosi Italiani (I.F.F.I.) l’estesa frana quiescente (movimento gravitativi composito), che interessa il versante posto tra Loc. San Bernardo e il centro abitato di Brusasco, ha perimetrazioni più estesa di quella rappresentata negli elaborati geologico allegati allo studio geologico propedeutico alla variante. Alla luce di queste considerazioni l’estensione della classe II, che ricomprende tutti gli areali al piede del versante, appare decisamente eccessiva;
- d) si rileva, infine, che alla Variante non risulta acclusa la **verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica** (o quantomeno, per questa prima fase, con la Proposta di Zonizzazione Acustica) ai sensi della L.R. n. 52/2000 “*Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico*”;
- Tale legge (che ha, peraltro, previsto una fase transitoria - i cui termini sono scaduti il 15 agosto 2003 - per consentire ai comuni di avviare la procedura di approvazione del citato Piano), dispone, difatti, che “ .. *la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici ..* “ (c. 3 art. 5) e che “ .. *ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l’eventuale revisione della classificazione acustica.*” (c. 4 art. 5).

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento;
3. **di trasmettere** al Comune di Brusasco ed alla Regione Piemonte la presente determina per i successivi provvedimenti di competenza;

Torino,.....